SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 156

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 del personale del comparto «Università».

Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000 - 2001.

Contratto collettivo quadro per la modifica del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998 relativo alla definizione dei comparti di contrattazione.

Contratto collettivo quadro per la modifica del C.C.N.Q. del 24 novembre 1998 relativo alla definizione delle aree dirigenziali di contrattazione.

Contratto collettivo nazionale quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

da 00A11868 a 00A11872

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 157

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la chiusura delle gestioni liquidatorie di enti vari.

00A11843

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2000.

Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 1998-1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1979, n. 42 — che sostituisce l'art. 31 della convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 — con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1998 e 1999.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 1998 e 1999. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «Comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 1998 e 1999 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote pro-capite», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 1998 e 1999, per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei «Comuni di confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.

Art. 5.

Le somme da ripartire nei singoli anni 1998 e 1999 sono attribuite:

per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la «quota procapite», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunità medesime;

b) ai «comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

a) ai «comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 1998 e al 31 agosto 1999. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni — residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate se-

condo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

c) alla regione Lombardia, qualora il «comune di confine», con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stato stabilito nella precedente lettera *b)* in merito
alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 10%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 104

00A12473

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 settembre 2000.

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, capo III, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, della legge citata, il quale dispone che, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, i servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'amministrazione finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le persone che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2, lettera *a)* e *c)*, aventi i requisiti di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 2.

1. Per la determinazione dei redditi ai fini dell'applicazione delle lettere *a)* e *b)* dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, si fa riferimento al reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente alla dichiarazione sostitutiva prevista dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, citata.

Art. 3.

1. L'INAIL, per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo e per l'accertamento dei requisiti previsti nella legge 3 dicembre 1999, n. 493, e nelle modalità di attuazione dell'art. 11 della medesima legge, si avvale dei dati disponibili presso i servizi comunali di anagrafe e presso l'amministrazione finanziaria.

2. A tale scopo, con apposite convenzioni tra l'INAIL, il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze potranno essere definite modalità tecniche e procedurali per garantire l'accesso ai dati necessari nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Roma, 15 settembre 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

00A12412

DECRETO 15 settembre 2000.

Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 3 dicembre 1999, n. 493, capo III, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, della legge citata il quale stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni intervenute alla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominato testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Decreta:

Art. 1.

Persone assicurate

1. È soggetto all'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico ciascun componente il nucleo familiare che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbia un'età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti; per le persone che raggiungono i 65 anni in corso di assicurazione, la stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio;

b) svolga in ambito domestico attività in via esclusiva e cioè non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale;

c) svolga, in ambito domestico in via non occasionale, attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;

d) svolga le suddette attività senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito.

2. Ai fini del presente decreto ministeriale, per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale; il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

Art. 2.

Oggetto dell'assicurazione

1. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento.

2. Si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni:

a) conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;

b) verificatisi all'interno di immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali.

3. Sono esclusi dall'assicurazione:

a) gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;

b) gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico;

c) gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari;

d) gli infortuni mortali.

Art. 3.

Premi assicurativi

1. Il premio assicurativo pro capite è fissato in L. 25.000, pari a 12,91 euro per anno solare, non frazionabili, esenti da oneri fiscali.

Art. 4.

Iscrizione

1. I soggetti di cui all'art. 1, salvo quanto stabilito all'art. 7, sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante versamento del premio assicurativo con le modalità stabilite dall'istituto assicuratore.

2. Per il primo anno di applicazione della norma, l'iscrizione ed il relativo versamento devono essere effettuati entro i trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

3. I soggetti che maturano i requisiti assicurativi successivamente al primo anno di applicazione della norma sono tenuti all'iscrizione ed al versamento del premio assicurativo alla data di maturazione dei requisiti stessi.

4. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti di cui all'art. 1.

Art. 5.

Modalità di versamento

1. Il pagamento dei premi e degli eventuali accessori deve essere effettuato presso gli sportelli delle agenzie postali, le banche indicate dall'INAIL e gli altri soggetti individuati dallo stesso istituto. Costituisce prova dell'avvenuto pagamento e della data di esso l'attestazione di versamento. Per gli accrediti effettuati mediante postagiro o giroconto bancario, la data di pagamento è quella corrispondente al giorno della valuta riconosciuta all'INAIL dall'ente esattore.

Art. 6.

Regime sanzionatorio

1. Nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo di cui all'art. 3 alle scadenze di cui all'art. 4, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell'inadempimento, secondo i criteri di graduazione stabiliti dal comitato amministratore del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l'istituto assicuratore ritiene di dover effettuare.

2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n. 493, non si applica la disposizione di cui al comma 1.

Art. 7.

Soggetti esonerati dal versamento del premio

1. Il premio di cui all'art. 3 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiori a lire 9 milioni annui, pari a 4648,11 euro;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a lire 18 milioni annui, pari a 9296,22 euro.

2. Ai fini di cui al comma 1, concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare, i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base di appositi elenchi trasmessi dall'INAIL, il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell'istituto medesimo e convalidato dall'organo di controllo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce le corrispondenti somme all'istituto.

4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante presentazione all'INAIL di domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi di cui all'art. 1. Detta domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali di cui ai precedenti commi 1 e 2, con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo. Della dichiarazione resa l'interessato è personalmente responsabile sia penalmente sia amministrativamente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

5. Per il primo anno di applicazione della norma, l'iscrizione deve avvenire entro i trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge n. 493/1999.

6. I soggetti che maturano i requisiti assicurativi per la prima volta nel corso dell'anno solare sono tenuti, alla data di maturazione dei requisiti stessi, all'iscrizione immediata.

7. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, i soggetti sono tenuti a denunciare all'INAIL il venir meno di uno dei requisiti di cui all'art. 1 o del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro i successivi trenta giorni.

Art. 8.

Non automaticità delle prestazioni

1. I soggetti non in regola con gli obblighi del versamento del premio hanno diritto alla rendita, di cui all'art. 10, soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione.

2. I soggetti di cui all'art. 7, non in regola con l'obbligo di iscrizione, hanno diritto alla rendita di cui all'art. 10, soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data dell'iscrizione.

Art. 9.

Ripetizione di indebito

1. Qualora la rendita di cui all'art. 10 risulti non dovuta a causa di omessa, incompleta o infedele segnalazione di fatti, incidenti sul diritto, che non siano già conosciuti dall'istituto assicuratore, si procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Art. 10.

Prestazioni

1. Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura pari o superiore al 33 per cento, è corrisposta una rendita vitalizia rapportata al grado

della inabilità stessa sulla base della retribuzione di cui al successivo comma 3 e delle aliquote di cui alla tabella allegato n. 7 al testo unico, nel testo allegato al presente regolamento.

2. L'inabilità permanente è valutata con le modalità e i criteri di cui all'art. 78 e alla tabella allegato 1 del testo unico, nel testo allegato al presente regolamento, ed è accertata ai sensi dell'art. 102 del testo unico stesso. Nella valutazione non si tiene conto di inabilità preesistenti se coesistenti. In caso di inabilità preesistenti concorrenti, derivanti da fatti lavorativi o extra lavorativi, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata dall'infortunio deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.

3. Per la liquidazione della rendita è assunta quale retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale rivalutabile ai sensi dell'art. 116 del testo unico.

4. La rendita è corrisposta a decorrere dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.

5. La rendita è esente da oneri fiscali ed è pagata a rate mensili. In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso. Si applicano gli articoli 108, 109, 110 e 114 del testo unico.

Art. 11.

Richiesta di erogazione della rendita

1. Per l'ottenimento delle prestazioni di cui all'art. 10, l'assicurato deve presentare specifica richiesta redatta su modulo predisposto dall'istituto dichiarando:

a) l'iscrizione all'assicurazione per l'anno di accadimento dell'infortunio e la permanenza al momento dell'infortunio stesso dei requisiti assicurativi indicati all'art. 1, e per i soggetti di cui all'art. 7, anche dei requisiti reddituali di cui allo tesso articolo;

b) la data ed il luogo in cui è avvenuto l'infortunio nonché le cause e circostanze dell'infortunio stesso;

c) la data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta;

d) gli esiti della lesione, l'esistenza di eventuali preesistenze, la previsione di postumi di invalidità pari o superiori al 33 per cento ed il presidio sanitario che ha effettuato il primo soccorso.

Gli elementi giustificativi della domanda di cui ai punti *c)* e *d)* devono essere attestati da certificazione medica e relativa documentazione.

2. La richiesta della rendita e tutte le altre comunicazioni debbono essere presentate o inviate a una qualsiasi sede INAIL.

3. L'INAIL, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comunica all'assicurato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione. Qualora l'INAIL accerti di non essere obbligato a corrispondere la prestazione, deve darne comunicazione all'assicurato entro lo stesso termine di centoventi giorni, specificando i motivi del provvedimento adottato.

4. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, l'istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.

Art. 12.

Unificazione dei postumi

1. Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma dell'art. 10, comma 1, sia colpito da un nuovo infortunio domestico e la inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, si procede alla costituzione di una nuova rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 del testo unico ed in base alla retribuzione convenzionale di cui all'art. 10, comma 3, vigente al momento del nuovo infortunio. Se tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale è stata liquidata la precedente rendita, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione.

Art. 13.

Diritto di rivalsa

1. L'INAIL non esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

Art. 14.

Contabilità separata

1. I risultati della gestione del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico sono evidenziati con contabilità separata nei bilanci annuali dell'istituto.

2. Gli oneri e i proventi del Fondo sono rilevati utilizzando il sistema di contabilità integrata adottato dall'Istituto.

3. Per ogni esercizio vengono predisposti un conto economico ed uno stato patrimoniale del Fondo, redatti secondo schemi conformi a quelli previsti per il bilancio generale dell'Istituto.

Art. 15.

Finanziamento

1. Il Fondo è alimentato da:

a) i premi assicurativi di cui all'art. 3;

b) le somme aggiuntive, di cui all'art. 6, comma 1;

c) i proventi degli investimenti;

d) eventuali altre entrate.

2. Qualora le risultanze del bilancio lo richiedano e comunque allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, può modificare l'entità del premio assicurativo di cui al punto *a)* del comma 1, in relazione all'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione, ovvero i limiti reddituali previsti all'art. 7, comma 1.

Art. 16.

Spese generali di amministrazione

1. Le spese generali di amministrazione rilevate dall'Istituto nel loro complesso sono attribuite alla gestione del Fondo in base ai seguenti criteri comuni alle altre gestioni dell'Istituto:

a) in proporzione alle spese direttamente sostenute;

b) in relazione all'incidenza del costo del personale addetto alla predetta gestione.

Art. 17.

Riserve tecniche

1. Nella sezione del passivo dello stato patrimoniale del Fondo è iscritta apposita riserva tecnica relativa all'accantonamento dei capitali per la copertura degli oneri verso gli assicurati.

2. La riserva tecnica di cui al comma precedente deve essere coperta con gli elementi dell'attivo dello stato patrimoniale. Nella scelta degli investimenti si dovrà tenere conto dell'esigenza che sia garantita la sicurezza e la redditività, provvedendo ad una adeguata diversificazione degli stessi.

Art. 18.

Comitato amministratore

1. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

2. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'art. 10;

b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

c) decide sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo;

d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 19.

Contenzioso

1. L'assicurato, il quale non riconosca fondati i motivi del provvedimento dell'istituto assicuratore riguardanti l'obbligo assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione, nonché la misura della prestazione stessa, può presentare ricorso al comitato amministratore, per il tramite della sede INAIL che ha emanato il provvedimento, da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da presentare con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato, comunicando i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto e allegando gli elementi giustificativi dell'opposizione.

2. Non ricevendo risposta nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'assicurato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento.

3. L'azione giudiziaria per conseguire la rendita di inabilità si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio con postumi permanenti indennizzabili. Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche per la liquidazione amministrativa della rendita. La prescrizione di cui sopra rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa della rendita. Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di trecentotrenta giorni.

Roma, 15 settembre 2000

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
SOLAROLI

Allegato N. 7

ALIQUOTE PERCENTUALI BASE DI RETRIBUZIONE
PER IL CALCOLO DELLE RENDITE E RENDITA BASE ANNUA
PER OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE

Grado di inabilità	Aliquota percentuale	Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua	Grado di inabilità	Aliquota percentuale	Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua	Grado di inabilità	Aliquota percentuale	Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua
11	50 –	55	41	61–	250	71	100–	710–
12	50,20	60	42	62–	260	72	100–	720–
13	50,40	66	43	63–	271	73	100–	730–
14	50,60	71	44	64–	282	74	100–	740–
15	50,80	76	45	65–	292	75	100–	750–
16	51 –	82	46	66–	304	76	100–	760–
17	51,20	87	47	67–	315	77	100–	770–
18	51,40	90	48	68–	328	78	100–	780–
19	51,60	98	49	69–	338	79	100–	790–
20	51,80	104	50	70–	350	80	100–	800–
21	52 –	109	51	72–	367	81	100–	810–
22	52,20	115	52	74–	385	82	100–	820–
23	52,40	121	53	76–	403	83	100–	830–
24	52,60	126	54	78–	421	84	100–	840–
25	52,80	132	55	80–	440	85	100–	850–
26	53 –	138	56	82–	459	86	100–	860–
27	53,20	144	57	84–	479	87	100–	870–
28	53,40	150	58	86–	499	88	100–	880–
29	53,60	155	59	88–	519	89	100–	890–
30	54 –	162	60	90–	540	90	100–	900–
31	54,50	169	61	92–	581	91	100–	910–
32	55 –	176	62	94–	583	92	100–	920–
33	55,50	183	63	96–	605	93	100–	930–
34	56 –	190	64	98–	627	94	100–	940–
35	56,50	198	65	100–	650	95	100–	950–
36	57 –	205	66	100–	660	96	100–	960–
37	57,50	213	67	100–	670	97	100–	970–
38	58 –	220	68	100–	680	98	100–	980–
39	59 –	230	69	100–	690	99	100–	990–
40	60 –	240	70	100–	700	100	100–	1.000–

ALLEGATO N. 1

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE

DESCRIZIONE	PERCENTUALE		
	D.	-	S.
Sordità completa di un orecchio		15	
Sordità completa bilaterale		60	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)			
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:			
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità			
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto posiziome favorevole quando coesista immobilità della scapola	50		40
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posiziome favorevole con normale mobilità della scapola	40		30
Perdita del braccio:			
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85		75
b) per amputazione al terzo superiore	80		70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60
Perdita di tutte le dita della mano	65		55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35		30
Perdita totale del pollice	28		23
Perdita totale dell'indice	15		13
Perdita totale del medio		12	
Perdita totale dell'anulare		8	
Perdita totale del mignolo		12	
Perdita della falange ungueale del pollice	15		12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7		6
Perdita della falange ungueale del medio		5	

DESCRIZIONE	PERCENTUALE D.	-	S.
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3	
Perdita della falange ungueale del mignolo		5	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11		9
Perdita delle due ultime falangi del medio		8	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare		6	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo		8	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:			
a) in semipronazione	30		25
b) in pronazione	35		30
c) in supinazione	45		40
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronusupinazione	25		20
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55		50
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:			
a) in semipronazione	40		35
b) in pronazione	45		40
c) in supinazione	55		50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronusupinazione	35		30
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18		15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:			
a) in semipronazione	22		18
b) in pronazione	25		22
c) in supinazione	35		30
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16	
Perdita totale del solo alluce		7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa lugo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il		3	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20	
Semplice accorciamento di una arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11		

N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilire per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

NOTE:

(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.

(2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.

(3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.

(4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.

(5) *In caso di afachia monolaterale:*
a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 .... 15%
con visus corretto di 7/10 .... 18%
con visus corretto di 6/10 .... 21%
con visus corretto di 5/10 .... 24%
con visus corretto di 4/10 .... 28%
con visus corretto di 3/10 .... 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 .... 35%

(6) *In caso di afachia bilaterale,* dato che la correzione ottica è pressochè uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

00A12413

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 settembre 2000.

Emissione di ulteriori titoli da parte della società di cartolarizzazione a fronte dei crediti contributivi ceduti dall'I.N.P.S.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;

Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999 in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, prevede la possibilità per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore corrispettivo da corrispondersi in via anticipata da parte della società di cartolarizzazione, e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla società di cartolarizzazione relativamente ai quali viene corrisposto un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale, sempreché ciò sia stato disposto e disciplinato da uno o più nuovi decreti interministeriali emessi ai sensi, del comma 2 del citato art. 13 e ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli dalle agenzie di rating;

Ritenuto che sussistono i presupposti per ottenere un ulteriore corrispettivo da corrispondersi in via anticipata, in relazione alla cessione già effettuate che ad esso può aggiungersi il corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni di crediti previdenziali della medesima tipologia di quelli individuati all'art. 1 del proprio decreto del 5 novembre 1999, maturati nel corso dell'anno 2000 e che vengono disciplinate da appositi decreti;

Visti, in particolare, i commi 2 e 5 del predetto art. 13, che prevedono tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati le modalità di gestione della società di cui al comma 5 del medesimo art. 13, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi dello stesso comma 5, i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari relativi alla vendita dei titoli;

Decreta:

Art. 1.

La società di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, emette, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nel contratto di cessione dei crediti stipulato tra la stessa e l'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, ulteriori titoli le cui caratteristiche sono stabilite con uno o più successivi decreti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

I titoli da emettere dalla società di cartolarizzazione di cui all'art. 1 sono collocati da parte di una o più banche o istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente tra loro, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da società di cartolarizzazione italiane o estere, individuati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'I.N.P.S., nella persona del suo presidente.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, seleziona con procedure competitive, l'offerta più vantaggiosa con riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento, nonché alla documentata esperienza in operazioni analoghe; l'esito di tale selezione viene comunicato all'I.N.P.S. e alla società di cartolarizzazione.

Le banche o istituti finanziari selezionati curano le attività propedeutiche all'emissione dei titoli, ivi compresi i contatti con le agenzie di rating, e riferiscono all'I.N.P.S. e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'I.N.P.S. stipula con le banche o istituti finanziari selezionati apposita convenzione che disciplina anche lo svolgimento delle suddette attività propedeutiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

00A12495

DECRETO 20 settembre 2000.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24 settembre 1997, del 22 settembre 1998 e del 21 settembre 1999 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2000

Il dirigente generale: LAURIA

00A12500

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 settembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene e fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui ai decreti ministeriali 2 febbraio 1998.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visti i decreti ministeriali del 2 febbraio 1998, con i quali l'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene e fegato da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna in data 9 agosto 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nelle équipes già autorizzate all'espletamento delle predette attività, con i sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna, è autorizzata ad includere nelle équipes responsabili delle attività di trapianto di rene e fegato da cadavere, a scopo terapeutico, di cui ai decreti ministeriali del 2 febbraio 1998, il seguente sanitario:

Pierangeli dr. Filippo, ricercatore universitario in servizio presso la divisione di chirurgia generale A. Mazziotti, dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Emilia-Romagna non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il dirigente: D'ARI

00A12479

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 luglio 2000.

Impegno della spesa pari a L. 45.281.950.000 relativo alla ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 31 maggio 2000 di cui al punto 4 del verbale n. 61;

Vista la disponibilità del cap. 7550 - Esercizio finanziario 2000;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di centro di ricerca sono ammessi, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: Menarini ricerche S.p.a. - Pomezia (Roma), (classificata grande impresa).

Progetto: S069-C/F - tipologia dell'iniziativa: ammodernamento di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione;

progetto del centro di ricerca: durata del progetto: 24 mesi a partire dal 5 agosto 1998;

ammissibilità delle spese a decorrere dal 5 agosto 1998 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti il 5 agosto 1998;

entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 3.453.300.000;

luogo di svolgimento: Pomezia (Roma);

ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale: L. 503.800.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 167.930.000;

intensità di intervento in termini di ESL 0% e in termini di ESN 10%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Progetto di formazione:

entità delle spese ammissibili: L. 1.247.000.000;

imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 810.550.000;

percentuale d'intervento: 65%;

durata del progetto: 25 mesi a partire dal 9 novembre 1998;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 agosto 1998.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: G&A Engineering S.r.l. - Carsoli (L'Aquila) (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S112-C/F - Tipologia dell'iniziativa: «Realizzazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione»;

progetto del centro di ricerca: durata del progetto: trenta mesi a partire dal 10 settembre 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° settembre 1999 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti 30 ottobre 1998;

entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 1.400.000.000;

luogo di svolgimento: Oricola (L'Aquila);

ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale: L. 680.100.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 226.700.000;

intensità di intervento in termini di ESL 0% e in termini di ESN 30%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Progetto di formazione:

entità delle spese ammissibili: L. 252.000.000;

imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 189.000.000;

percentuale d'intervento: 75%;

durata del progetto: 13 mesi a partire dal 1° giugno 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 ottobre 1998.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafla di cui alla normativa citata in premessa.

Art 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: Tecno In S.r.l. - Napoli (classificata piccola/-media impresa).

Progetto: S018-P - Titolo del progetto: Rinforzo a flessione di elementi in cemento armato mediante uso di materiali in plastica fibro rinfirzata: studio di tecniche applicative e valutazione dei benefici conseguiti;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 1.330.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*	L. 1.330.000.000
in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*	» —
in zona obiettivo 2 e 5 *b)*	» —
in zona non eleggibile	» —

entità delle spese ammissibili: L. 1.330.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 966.800.000 per ricerca industriale e L. 363.200.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 975.500.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 325.170.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,17%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 73,35%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

durata del progetto:

trenta mesi a partire dal 2 gennaio 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 aprile 1998.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: PdA Impianti S.p.a. - Napoli (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S046-P - Titolo del progetto: Optilog: «Ottimizzazione di schedulazione delle missioni per impianti industriali a programmazione flessibile. Sviluppo del problema mediante strutture software autoconvalidanti»;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 2.140.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*	L.	2.140.000.000
in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*	»	—
in zona obiettivo 2 e 5 *b)*	»	—
in zona non eleggibile	»	—

entità delle spese ammissibili: L. 2.140.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 1.280.000.000 per ricerca industriale e L. 860.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.462.200.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 487.400.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,95%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,32%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%;

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 6 ottobre 1998;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 9 luglio 1998.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Italiana Compositi S.r.l. - Cisterna di Latina (Latina), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S066-P - Titolo del progetto: «Creazione di un nuovo materiale composito per la costruzione di pannelli sandwich»;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 480.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*	L.	—
in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*	»	480.000.000
in zona obiettivo 2 e 5 *b)*	»	—
in zona non eleggibile	»	—

entità delle spese ammissibili: L. 480.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 58.400.000 per ricerca industriale e L. 421.600.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 222.300.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 111.150.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 43,04%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 46,32%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%;

durata del progetto: 18 mesi a partire dal 1° novembre 1998;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 agosto 1998.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: I&T Informatica e Telecomunicazioni S.p.a. - Pomezia (Roma), (classificata grande impresa).

Progetto: S075-P - Titolo del progetto: «Progetto città Europa riorganizzazione informatica comunale - Pericle»;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 4.719.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*	L.	—
in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*	»	4.719.000.000
in zona obiettivo 2 e 5 *b)*	»	—
in zona non eleggibile	»	—

entità delle spese ammissibili: L. 4.719.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 1.772.000.000 per ricerca industriale e L. 2.947.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.044.800.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 681.600.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripanizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 39,39%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 43,33%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai tini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%;

durata del progetto: 27 mesi a partire dal 14 novembre 1998;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 14 agosto 1998.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: I&T Informatica e Telecomunicazioni S.p.a. - Pomezia (Roma), (classificata grande impresa).

Progetto: S086-P - Titolo del progetto: «Windows NET for enterprise reengineering - Winner»;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 2.230.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*	L.	—
in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*	»	2.230.000.000
in zona obiettivo 2 e 5 *b)*	»	—
in zona non eleggibile	»	—

entità delle spese ammissibili: L. 2.230.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 448.000.000 per ricerca industriale e L. 1.782.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 834.300.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 417.150.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 35,02%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 37,41%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%;

durata del progetto: 17 mesi a partire dall'8 dicembre 1998;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 settembre 1998.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Marconi Communications S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto: S160-P - Titolo del progetto: «Sistema di telecomunicazioni multimediali ad alta velocità per protezione civile e peace keeping in grado di funzionare in condizioni ambientali critiche od ostili»;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 33.970.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*	L.	—
in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*	»	31.645.000.000
in zona obiettivo 2 e 5 *b)*	»	—
in zona non eleggibile	»	2.325.000.000

entità delle spese ammissibili: L. 31.645.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 12.322.000.000 per ricerca industriale e L. 21.648.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 12.073.400.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 4.024.470.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 35,30%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 35,54%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%;

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° giugno 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 24 febbraio 1999.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Proteo S.r.l. - Catania (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S145-P - Titolo del progetto: «Modelli avanzati per il controllo e la gestione di reti di fluidi mediante tecniche di programmazione genetiche»;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 2.118.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*	L.	2.118.000.000
in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*	»	—
in zona obiettivo 2 e 5 *b)*	»	—

entità delle spese ammissibili: L. 2.118.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 1.770.000.000 per ricerca industriale e L. 348.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.406.300.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 468.770.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiaraziani riconosciute: 65,89%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,40%; tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%;

durata del progetto: 27 mesi a partire dal 5 aprile 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 gennaio 1999.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia normativa citata in premessa.

Ditte: Elsag S.p.a. - Genova, Omar S.p.a. - Bitritto (Bari), Tecnopolis Csata Novus Ortus Valenzano (Bari) - in solido, (classificate grande impresa).

Progetto: S146-P - Titolo del progetto: «Soluzione e servizi telematici per il commercio elettronico ed il marketing personalizzato»;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 24.577.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*	L.	24.577.000.000
in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*	»	—
in zona obiettivo 2 e 5 *b)*	»	—
in zona non eleggibile	»	—

entità delle spese ammissibili: L. 24.577.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 18.380.000.000 per ricerca industriale e L. 6.197.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 17.050.000.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 5.683.330.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,70%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 69,37%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%;

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° maggio 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 12 gennaio 1999.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: New Mill - Produzione Filati Cardati S.r.l. - Montemurlo (Prato), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S189-P - Titolo del progetto: «Sviluppo di macchinari per la realizzazione di filati innovativi»;

entità delle spese nel progetto approvato: lire 1.778.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*	L.	—
in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*	»	1.778.000.000
in zona obiettivo 2 e 5 *b)*	»	—
in zona non eleggibile	»	—

entità delle spese ammissibili: L. 1.778.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 948.000.000 per ricerca industriale e L. 830.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 934.300.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 311.430.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 48,33%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 52,55%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%;

durata del progetto: 25 mesi a partire dal 1° luglio 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 6 aprile 1999.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: L.C.T. di Ferrari Andrea & C. S.a.s. - Legnano (Milano), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S210-P - Titolo del progetto: «Sviluppo prototipale di una nuova tipologia di tessuti estremi per abbigliamento»;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.130.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*	L.	—
in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*	»	1.130.000.000
in zona obiettivo 2 e 5 *b)*	»	—
in zona non eleggibile	»	—

entità delle spese ammissibili: L. 1.130.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 0 per ricerca industriale e L. 1.130.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 489.500.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 163.170.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 43,32%;

tasso applicato er le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%;

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 30 luglio 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 17 maggio 1999.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Cselt - Centro studi e laboratori telecomunicazioni - Torino (classificata grande impresa).

Progetto: S252-P - Titolo del progetto: «Architetture per sistemi di ICT e microelettronica»;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.986.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*	L.	—
in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*	»	3.986.000.000
in zona obiettivo 2 e 5 *b)*	»	—
in zona non eleggibile	»	—

entità delle spese ammissibili: L. 3.986.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 3.986.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 2.955.800.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.477.900.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 74,15%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° novembre 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 agosto 1999.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: Isoclima S.p.a. - Este (Padova), (classificata grande impresa).

Progetto: S284-P - Titolo del progetto: Realizzazione di un film plastico elettrochimico laminabile tra due materiali trasparenti;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.799.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lett. *a)*	L.	—
in zona art. 92, par. 3, lett. *c)*	»	—
in zona obiettivo 2 e 5 *b)*	»	4.799.000.000
in zona non eleggibile	»	—

entità delle spese ammissibili: L. 4.799.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 2.348.000.000 per ricerca industriale e L. 2.451.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.650.100.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 883.370.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 52,23%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 55,22%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%;

durata del progetto: 35 mesi a partire dal 15 gennaio 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 ottobre 1999.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La relativa spesa di L. 45.281.950.000, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo 7550 - Esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A12474

DECRETO 18 settembre 2000.

Disposizioni per gli esami finali relativi all'anno accademico 1999-2000 dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, infermieristica, tecnica e della riabilitazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministro della sanità;

Considerata la necessità di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del richiamato decreto, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, previsti dal decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse, relativi all'anno accademico 1999-2000, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2000 e marzo-aprile 2001. Gli atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari.

Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Servizio autonomia universitaria e studenti e al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti Ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 2.

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Art. 3.

Sono a carico delle università sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti di cui all'art. 2.6 del decreto ministeriale 24 luglio 1996, per i quali si applicano le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 18 settembre 2000

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro della sanità
VERONESI

00A12497

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISPOSIZIONE 18 settembre 2000.

Estensione ai dirigenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e istituzione del ruolo unico. (Disposizione n. 8325).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 1995;

Vista la deliberazione n. 6664 del 22 dicembre 1999, con la quale il consiglio direttivo ha esteso ai dirigenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con profilo amministrativo le disposizioni di cui all'art. 3 ed al capo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed ha istituito il ruolo unico dei dirigenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la nota dell'Istituto del 3 febbraio 2000, prot. n. 003243, con la quale la deliberazione n. 6664 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge n. 168/1989;

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 9 marzo 2000, prot. UOPA/ST/24133-48034/00/7.491 e del 5 aprile 2000, prot. n. 123/segr.;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 maggio 2000, prot. n. 843;

Visto quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge n. 168/1989;

Dispone

che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel testo allegato quale parte integrante della presente disposizione, della deliberazione del consiglio direttivo n. 6664, adottata nella riunione del 22 dicembre 1999.

Frascati, 18 settembre 2000

Il presidente: IAROCCI

ALLEGATO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

Deliberazione n. 6664

Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, riunito in Roma il giorno 22 dicembre 1999, alla presenza di trentadue componenti su un totale di trentacinque;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente;

Considerato che i decreti legislativi numeri 80 e 387 del 1998, sottoponendo ad una profonda revisione il richiamato decreto legislativo n. 29/1993, hanno delineato, tra l'altro, una nuova disciplina della dirigenza che, ancorchè direttamente riferita alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, deve essere recepita dalla generalità delle amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare l'art. 27-*bis* del richiamato decreto legislativo n. 29/1993 come risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate, secondo il quale le «altre amministrazioni pubbliche» e gli «enti pubblici non economici» adeguano i propri ordinamenti ai principi dell'art. 3 del Capo II, tenendo conto delle relative peculiarità, adottando appositi regolamenti di organizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché di elezione del componente del comitato di garanti»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1999, con la quale sono state dettate le linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza;

Tenuto conto che gran parte degli enti pubblici si è già attivata per porre in essere gli adempimenti citati, che rappresentano un passaggio essenziale sul piano della funzionalità istituzionale ed operativa e che quindi vanno effettuati con urgenza;

Visto il regolamento generale dell'Istituto;

Visto il regolamento generale delle strutture dell'INFN;

Nelle more dell'emanazione del regolamento del personale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del citato regolamento generale;

Ritenuto che il disegno complessivo delle parti concernenti la materia specifica dei regolamenti appena ricordati, debba essere riconsiderato per adeguarlo alla nuova impostazione della funzione dirigenziale quale emerge dal testo del decreto legislativo n. 29/1993;

Vista l'attuale dotazione organica dei dirigenti dell'INFN con profilo amministrativo, contingente al quale di applica il riordinamento in esame;

Tenuto conto che i provvedimenti adottati dovranno essere trasmessi, entro due mesi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che ne cura la raccolta e la pubblicazione;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Con trentadue voti favorevoli;

Delibera:

1) Sono estese ai dirigenti dell'INFN, per quanto compatibili con l'attuale ordinamento, le disposizioni di cui all'art. 3 e al capo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente.

2) È istituito il ruolo unico dei dirigenti dell'INFN, articolato in due fasce, utilizzando, in quanto compatibili con le norme vigenti per l'istituto stesso, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. Il direttore dell'amministrazione centrale assume le funzioni di responsabile della tenuta del ruolo unico dell'Istituto.

3) In aggiunta al provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale viene stipulato un contratto individuale di lavoro con scadenza pari a quella dell'incarico e la sua durata, gli obiettivi da conseguire, le modalità di svolgimento, i casi di revoca dell'incarico, di cessazione e di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché il trattamento economico spettante al dirigente e la relativa disciplina, in conformità al contratto collettivo di lavoro vigente.

4) Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale,* e con riferimento per il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1998, si provvede agli adempimenti conseguenti ai precedenti punti 1, 2 e 3.

5) Con successive deliberazioni si provvederà all'adeguamento puntuale dei vigenti regolamenti dell'Istituto alle disposizioni generali ricordate nelle premesse, in relazione alle attribuzioni della dirigenza, all'assegnazione degli incarichi dirigenziali, alla responsabilità, all'accesso alla qualifica di dirigente.

6) La presente deliberazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per gli adempimenti di rispettiva competenza.

00A12480

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto della «Casse e Generali Vita S.p.a.», in Verona. (Provvedimento n. 01679).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificate ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo I indicato nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata a Casse e Generali Vita S.p.a., con sede in Verona, piazza Brà n. 26/D, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 4 agosto 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Casse Generali Vita S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 1 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Casse e Generali Vita S.p.a., con sede in Verona, con la modifica di seguito indicata:

«Art. 1. — Modifica della denominazione sociale di "Casse e Generali Vita S.p.a." in «"Casse e Assicurazioni Vita S.p.a."».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A12460

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 31 luglio 2000, n. **57**.

Modalità temporali per l'esercizio della facoltà di controdeduzione in sede di controllo delle attività di formazione professionale finanziate dal Fondo di rotazione e dal Fondo sociale europeo.

L'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, ha rilevato come i soggetti destinatari dei finanziamenti del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione esercitino la facoltà di cui in oggetto in maniera alquanto difforme gli uni dagli altri.

Conseguentemente, si è resa evidente l'opportunità di intervenire con indicazioni uniformi, finalizzate al superamento della eterogeneità della prassi antecedente.

Al riguardo, si specifica quanto segue.

Gli organi di controllo, in sede di consegna del verbale della verifica tecnico-contabile *ex post*, sono tenuti ad indicare il termine perentorio di trenta giorni entro il quale il destinatario dei finanziamenti ha facoltà di formulare le proprie osservazioni e controdeduzioni relative ai risultati della predetta: saranno considerate inammissibili le istanze formulate oltre tale data.

Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, il suddetto termine si intende automaticamente prorogato al successivo primo giorno non festivo.

Le osservazioni debbono essere presentate dal destinatario dei finanziamenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori, protocollo generale, vicolo D'Aste n. 12, 00159 Roma a mano o tramite raccomandata a/r: in questa seconda ipotesi farà fede, esclusivamente, la data del timbro postale.

Nel caso di presentazione a mano, essa dovrà formularsi in busta aperta e della medesima verrà rilasciata relativa ricevuta.

Qualora, invece, venga utilizzato il servizio postale, si riterranno utilmente pervenute solo le osservazioni e controdeduzioni giunte entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la proposizione delle medesime, ovvero entro sessanta giorni dalla consegna del verbale della verifica *ex post*: saranno considerate irricevibili le istanze pervenute oltre tale data.

Anche in tal caso, qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine si intende automaticamente prorogato al successivo primo giorno non festivo.

Il destinatario del finanziamento si assume il rischio di eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'organo ispettivo, in calce al verbale di controllo *ex post*, deve informare delle modalità e delle scadenze sopraindicate il destinatario del contributo, il quale procederà a specifica sottoscrizione per avvenuta conoscenza.

Le suddette previsioni si applicheranno alle verifiche che saranno eseguite successivamente alla data di pubblicazione di questa circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tuttavia, i destinatari di finanziamenti che non abbiano ancora visto notificare nei loro confronti alcun atto definitivo dell'U.C.O.F.P.L. e che, pur avendo già ricevuto la predetta verifica, non abbiano a tutt'oggi formulato osservazioni al riguardo, sono rimessi nei termini di cui sopra a partire, improrogabilmente, dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Il dirigente generale
dell'Ufficio centrale per l'avviamento
e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

00A12478

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni di funzioni del console onorario in Freetown (Sierra Leone)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis)

Decreta:

Il signor Anthony Kakpindi Soyei, console onorario in Freetown (Sierra Leone), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Abidjan (Costa d'Avorio) della documentazione relativa al rilascio dei visti, passaporti, certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

2) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2000

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

00A12471

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto dell'associazione «Volontariato internazionale per lo sviluppo - V.I.S.», in Roma.

Con decreto del Ministro degli affari esteri n. 00705 *Bis* del 27 luglio 2000 viene riconosciuta la personalità giuridica all'associazione «Volontariato internazionale per lo sviluppo - V.I.S.», con sede in Roma e ne è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto.

00A12396

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e sindaci della società cooperativa «Valcivica a r.l.», in Vetralla, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale del 31 agosto 2000, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori e sindaci della società cooperativa «Valcivica» (con sede in Vetralla via ss. Cassia km 70), costituita il 31 dicembre 1976 rogito notar G. M. Baroni ed il rag. Stefano Iovenitti, nato a Viterbo il 18 giugno 1963 e con studio in Viterbo (via S. L. Murialdo n. 27), ne è stato nominato commissario governativo.

00A12468

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Armonil»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto AIC/UAC/464/2000 del 7 luglio 2000», autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Armonil», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2000, alle pagine 21 e 22, subito dopo i numeri di AIC dove è scritto: «*N*», leggasi: «*M*».

00A12307

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Benaprex»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto AIC/UAC/469/2000 del 19 luglio 2000», autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Benaprex», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2000, alle pagine 31 e 32, dove è scritto: «estratto del decreto AIC/UAC n. 469 del *18* luglio 2000», leggasi: «estratto del decreto AIC/UAC n. 469 del *19* luglio 2000». Subito dopo i numeri di AIC dove è scritto: «*N*», leggasi: «*M*».

00A12302

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alpran»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto AIC/UAC/468/2000 del 19 luglio 2000», autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Alpran», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2000, alla pag. 29, dove è scritto: «estratto del decreto AIC/UAC n. 468 del *18* luglio 2000», leggasi: «estratto del decreto AIC/UAC n. 468 del *19* luglio 2000». Subito dopo i numeri di AIC dove è scritto: «*N*», leggasi: «*M*».

00A12303

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tevetenz»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto AIC/UAC/467/2000 del 19 luglio 2000», autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tevetenz», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2000, alla pag. 28, dove è scritto: «*A.I.C. n. 033331176*», leggasi «*A.I.C. 033331101*»; dove è scritto: «La ditta è vincolata *al rapporto 10% 90% in pezzi venduti tra le confezioni* 56 compresse 400 mg e 28 compresse 600 mg», leggasi: «La ditta è vincolata *alla vendita di pezzi a carico del SSN nel rapporto 10/90 rispettivamente delle confezioni* 56 compresse 400 mg e 28 compresse 600 mg».

00A12304

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Angiosan»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto AIC/UAC/484/2000 del 27 luglio 2000», autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Angiosan», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2000, alla pag. 57, subito dopo i numeri AIC dove è scritto: «*N*», leggasi: «*M*».

00A12299

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Coangiosan»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto AIC/UAC/485/2000 del 27 luglio 2000», autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Coangiosan», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2000, alla pag. 59, subito dopo i numeri AIC dove è scritto: «*N*», leggasi: «*M*».

00A12298

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Corixil»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto AIC/UAC/483/2000 del 27 luglio 2000», autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Corixil», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2000, alla pag. 56 subito dopo i numeri di AIC dove è scritto: «*N*», leggasi: «*M*».

00A12300

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ratacand plus»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto AIC/UAC/479/2000 del 27 luglio 2000, autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ratacand plus», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2000, alla pag. 48 dove è scritto: «Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni con medesima composizione e medesime officine. Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge *23*», leggasi: «Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni con medesima composizione e medesime officine. Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge *23 dicembre 1999, n. 488, classe C, ricetta ripetibile*».

00A12301

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Uniclar»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto AIC/UAC/472/2000 del 27 luglio 2000», autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Uniclar», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2000, alla pag. 35, subito dopo i numeri AIC dove è scritto: «*N*», leggasi: «*M*».

00A12305

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Rinelon»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto AIC/UAC/471/2000 del 27 luglio 2000», autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Rinelon», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2000, alla pag. 34, subito dopo i numeri AIC dove è scritto: «*N*», leggasi: «*M*».

00A12306

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 settembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8524
Yen giapponese	90,72
Dracma greca	339,10
Corona danese	7,4625
Corona svedese	8,3840
Sterlina	0,60040
Corona norvegese	7,9920
Corona ceca	35,487
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,80
Zloty polacco	3,9228
Tallero sloveno	209,2098
Franco svizzero	1,5100
Dollaro canadese	1,2671
Dollaro australiano	1,5800
Dollaro neozelandese	2,1152
Rand sudafricano	6,2694

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12553

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, in Pistoia

Con provvedimento dell'8 agosto 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, via Roma n. 3, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche.

La Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con delibera del 5 settembre 2000, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 5 settembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la Fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A12404

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Gan Italia Vita società per azioni compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Gan Italia Vita S.p.a.), in Roma.

Con provvedimento n. 01677 del 13 settembre 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan Italia Vita società per azioni compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Gan Italia Vita S.p.a.) con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dell'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 11 (introduzione del potere di convocazione dell'assemblea «anche» ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due membri del collegio sindacale); art. 22 (introduzione dell'obbligo di riferire al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche e poteri, anche in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle sue controllate, in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi; art. 23 (introduzione della possibilità di convocare il comitato esecutivo, anche da parte di due sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. 26 (riformulazione dell'articolo in materia di elezione e compenso del Collegio sindacale: «L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e determina il compenso loro spettante», in luogo della precedente espressione: «L'assemblea ordinaria elegge, secondo le leggi in vigore, il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e determina il compenso da corrispondersi ai sindaci effettivi».

Nuova disciplina in materia di: *a)* scelta dei membri del collegio sindacale: requisiti e criteri; *b)* nomina dei membri e del presidente del collegio sindacale: modalità; *c)* limitazione al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale.

Soppressione dell'ex comma finale: «Il primo collegio sindacale viene nominato nell'atto costitutivo».

00A12461

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento della «GIO.CO - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bolzano

Con deliberazione n. 1056 del 28 agosto 2000, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «GIO.CO - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bolzano - Corso Italia n. 30, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

00A12398

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia.

Con delibera della giunta camerale n. 219 del 19 giugno 2000, il dott. Giorgio Porzionato è stato nominato conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, a decorrere dal 1º luglio 2000, in sostituzione del rag. Luciano Menegon cessato dal servizio.

00A12470

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dagli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Università relativo alle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emenato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare K05B - Informatica.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette domande, i soli docenti in servizio presso altri atenei, dovranno inoltre dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento a.l. e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

00A12465

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Università sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emenato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare L27B - musicologia e storia della musica moderna e contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento a.l. e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

00A12466

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1, comma secondo, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Università sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emenato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare K05B - Informatica.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento a.l. e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

00A12467

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore ordinario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura del posto vacante mediante trasferimento di professore ordinario, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare B03X - Struttura della materia - un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A12397

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651222/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77